



## FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Deliberazione  
NUMERO: 0000300  
DATA: 02/10/2018 09:10  
OGGETTO: ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO AZIENDALE SUL DIVIETO DI FUMO

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Gibertoni Chiara in qualità di Direttore Generale  
Con il parere favorevole di Novaco Francesca Caterina - Direttore Sanitario  
Con il parere favorevole di Petrini Anna Maria - Direttore Amministrativo

Su proposta di Paolo Pandolfi - Dipartimento Sanita' Pubblica che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

### CLASSIFICAZIONI:

- [02-01-02]
- [02-02-06]

### DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Direzione Generale
- Dipartimento Sanita' Pubblica

### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000300_2018_delibera_firmata.pdf	Gibertoni Chiara; Novaco Francesca Caterina; Pandolfi Paolo; Petrini Anna Maria	0CB9ED6F915368DACFF89D4C6D11F4A4 1174CF1EC5C112F323260A8420FBD66C
DELI0000300_2018_Allegato1.pdf:		6B5AF1E9DC7684C4EEFB9CE833719131 933562F32B7C5F9ED4C6A05050C9E19B
DELI0000300_2018_Allegato2.pdf:		0631686DB283358D6E7B0EF460E34AE6F 17D22DE9A4836BC4692A7E8DB2DF694
DELI0000300_2018_Allegato3.doc:		5EBA99ADAB23FA27D6CD9289A6D8FE8 E34478BC415BEA841700BCF959200F9FB



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



## DELIBERAZIONE

OGGETTO: ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO AZIENDALE SUL DIVIETO DI FUMO

### IL DIRETTORE GENERALE

- Richiamate le seguenti fonti in materia di divieto di fumo e di tutela della salute:

- Legge n. 584/1975 “Divieto di fumo in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”;
- DPCM 14/12/1995 “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici”;
- Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 28 Marzo 2001 “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”;
- Legge n. 3/2003, art. 51, comma 2 “Tutela della salute dei non fumatori”;
- DPCM 23 dicembre 2003 “Attuazione dell’Art. 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di “tutela della salute dei non fumatori”;
- Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: ” Regolamento di attuazione dell’articolo 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n.3 in materia di tutela della salute dei non fumatori”;
- Accordo Stato-Regioni del 16.12.2004 “Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3”;
- Circolare del Ministro della Salute 17 dicembre 2004 “ *Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori*”;
- Legge n. 311/2004, art. 1, commi 189-190-191 “Legge finanziaria 2005”;
- Legge n. 689/1981 (artt. 16, 17, 18) “Modifiche al sistema penale”;
- L.r. n.21/84 “Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e successive modificazioni e integrazioni;
- L.r. n. 17/2007 “Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo” e successive modificazioni e integrazioni
- Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 844/2008 “Piano regionale di intervento per la lotta al tabagismo”;

- Richiamati:



- il DPCM 12 gennaio 2017” Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art.1, comma 7, del Dlgs n.502/1992 “
- il Piano Sanitario Nazionale 2014-2018 laddove indica tra gli obiettivi prioritari di salute il controllo del fumo attivo e passivo di tabacco;
- il Piano Sociale e Sanitario regionale 2017-2019 laddove sollecita in più punti la necessità di adottare programmi e azioni per la promozione di stili di vita favorevoli per la salute, tra cui la riduzione della diffusione dell’abitudine al fumo;
- il Piano regionale della Prevenzione 2015-2018 laddove annovera la prevenzione e la lotta al tabagismo tra gli obiettivi specifici per l’implementazione di ambienti favorevoli alla salute e liberi dal fumo, tra i quali ospedali e servizi sanitari;

- Rilevato che la Regione Emilia-Romagna, ispirandosi al principio costituzionale del diritto alla tutela della salute e nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale in materia, ha emanato norme integrative sul divieto di fumo, con lo specifico intento di perseguire i seguenti obiettivi prioritari:

- a) la diminuzione del numero di fumatori attivi;
- b) la diminuzione del numero di persone esposte ad inalazione di fumo passivo;

affidando alle Aziende sanitarie il compito di realizzare adeguate iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente;

- Visto il Dlgs n.6/2016 “Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE” ed in particolare l’art.24 che modifica l’art.51 della L.n.3/2003 in materia di divieto di fumo;

- Vista la L.R n.9/2016 “ legge Comunitaria regionale per il 2016” ed in particolare gli artt. 47,48 e 49 che modificano la l.r 17/2007 così conformandola alla normativa soprarichiamata;

- Vista la propria deliberazione n.51/2012 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Aziendale per l’applicazione della normativa sul divieto di fumo”;

- Ritenuto necessario, in ragione dei citati interventi legislativi, procedere alla modificazione del suddetto Regolamento aziendale, adeguandolo alla evoluzione normativa nazionale e regionale al fine di dare effettiva applicazione a quanto ivi previsto a tutela del diritto alla salute;

- Valutato opportuno, in ragione delle modificazioni, integrazioni e variazioni rese necessarie dall’adeguamento alla normativa in materia, procedere alla sostituzione integrale del precedente Regolamento aziendale, approvato con la propria deliberazione n.51/2012, con il Regolamento ed i relativi



allegati al presente atto anche al fine di facilitare da un lato la conoscibilità di quanto previsto agli utenti, dall'altro l' applicazione uniforme da parte degli operatori coinvolti;

### **Delibera**

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, il “ Regolamento aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo”, composto da n.15 articoli e n. 2 allegati nella formulazione allegata alla presente deliberazione della quale sono parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento sul divieto di fumo” ed i relativi allegati sostituiscono a tutti gli effetti il Regolamento aziendale di cui alla delibera n.51/2012, provvedendo contestualmente alla sua revoca;
3. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sull'Albo informatico;
4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti;
5. di trasmettere copia del presente atto a:
  - Collegio Sindacale
  - Direttori di Dipartimento
  - Direttori di Distretto
  - Direttori di Presidio
  - Direttore Dater

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Anna Migliorini

## **Regolamento aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo**

### **Art. 1 - Oggetto e Finalità**

Il presente regolamento disciplina le modalità attuative nell'Azienda Unità Sanitaria Locale (di seguito indicata con il termine generico di Azienda) della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo con la finalità di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che accedono alle strutture sanitarie, nonché degli operatori che svolgono la loro attività in Azienda.

Gli obiettivi specifici del presente regolamento sono:

- a) evitare l'esposizione al fumo passivo delle persone presenti in Azienda a qualsiasi titolo (pazienti, visitatori, operatori, etc.);
- b) garantire la sicurezza dagli inneschi di incendio causati da sigarette e simili;
- c) mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'Azienda;
- d) mantenere libere dal fumo le aree all'aperto immediatamente limitrofe agli accessi, nonché le pertinenze esterne specificamente individuate dall'art. 51, comma 1 bis della legge n. 3 del 2003 (sedi nelle quali si realizza la collaborazione tra le strutture universitarie ospedaliere e l'azienda Usl di Bologna, presidi ospedalieri, pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria dei presidi ospedalieri);
- e) mantenere il decoro e l'igiene ambientale in tutti i locali e nelle aree all'aperto sopra citate;
- f) ridurre il numero di fumatori attivi;
- g) coinvolgere tutti gli operatori aziendali nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo.

### **Art. 2 - Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento si applica in tutte le strutture che, a qualunque titolo, l'Azienda utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sia nei locali interni che nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi alle strutture sanitarie ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate. Si applica, inoltre, all'interno degli automezzi dell'Azienda o comunque utilizzati per conto di questa.

Non si applica alle strutture, locali e automezzi dell'Azienda affidati in qualsiasi forma (affitto, comodato...) a gestori esterni di servizi aziendali e non, gestori cui fa capo la responsabilità diretta della vigilanza sul divieto di fumo e dell'applicazione della normativa.

I principi del presente Regolamento si applicano a tutti i rapporti commerciali, di collaborazione, convenzione, volontariato e di qualsiasi altro tipo che si svolgono in aree di pertinenza dell'Azienda.

### **Art. 3 - Divieto di fumo**

È vietato fumare presso tutti i locali dell'Azienda, sia quelli di cui questa è proprietaria sia quelli che utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento di tutte le sue attività (di natura sanitaria o meno) in strutture non di sua proprietà (per es. in affitto, comodato d'uso o altro).

La disciplina statale ha individuato in modo preciso le aree esterne in cui si applica il divieto di fumo. La l.r. n. 9/2016, di modifica della l.r. n. 17/2007 ha recepito tali indicazioni e ha stabilito che il divieto di fumare si applica anche:

- nelle aree di proprietà o pertinenza dell'Azienda, immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari,
- in tutte le pertinenze esterne specificatamente individuate dall'art. 51, comma 1 bis della legge n. 3/2003 ((sedi nelle quali si realizza la collaborazione tra le strutture universitarie ospedaliere e l'azienda Usl di Bologna , presidi ospedalieri, pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria dei presidi ospedalieri ).

Tali aree e pertinenze sono appositamente individuate dai Responsabili delle strutture sanitarie e opportunamente segnalate con apposita cartellonistica.

#### **Art. 4 – Soggetti a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto**

I Direttori di Struttura Complessa e i Responsabili di Struttura Semplice (di area sanitaria, tecnica o amministrativa), in relazione ai locali ad uso esclusivo facenti parte della struttura di propria afferenza, hanno l'obbligo di curare l'osservanza del divieto di fumare. Essi sono incaricati dell'esercizio delle funzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente sul tema.

I Direttori e i Responsabili di struttura semplice incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto devono in particolare:

- a) disporre che nei locali chiusi siano apposti cartelli di divieto conformi ai modelli allegati al presente regolamento;
- b) individuare le aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari, nonché le pertinenze esterne, in cui deve essere applicato il divieto di fumo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 17/2007, così come modificata dalla L.R. n. 9/2016, e disporre che queste siano opportunamente segnalate con apposti cartelli di divieto conformi al modello allegato al presente regolamento ;

L'esercizio delle funzioni sopradette , qualora in uno stesso edificio siano presenti più strutture affidate alla responsabilità di più di un Direttore o Responsabile e quindi vi sia la presenza di spazi in comune e quindi vi siano aree comuni , spetta :

- per i Presidi Ospedalieri al Direttore di Presidio;
- per le altre strutture al Direttore o Responsabile che abbia complessivamente la gestione di una quantità maggiore di spazi assegnati in uso esclusivo rispetto a tutte le altre articolazioni organizzative presenti nello stabile, salvo diverso accordo da comunicarsi preventivamente alla Direzione Sanitaria.

#### **Art. 5 – Informazione sul divieto**

Nei locali chiusi dell'Azienda devono essere collocati apposti cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare e contestare le infrazioni, secondo il modello allegato.

Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato, da situare in tutti gli altri luoghi di particolare evidenza, possono essere affissi cartelli con la sola dicitura "VIETATO FUMARE".

Per favorire il rispetto rigoroso del divieto, l'Azienda promuove:

- iniziative informative, affinché il personale e l'utenza fumatrice siano sensibilizzate al rispetto del divieto e a possibili percorsi di disassuefazione;
- iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il

ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente.  
Nelle aree all'aperto, dove vige il divieto di fumo sopra citato, devono essere collocati appositi cartelli secondo i modelli allegati, preferibilmente davanti agli ingressi e in posizioni facilmente visibili nelle pertinenze esterne.

#### **Art. 6 - Agenti accertatori**

L'accertamento e la contestazione delle violazioni sono effettuate dagli agenti accertatori, ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle guardie giurate, espressamente adibite a tale servizio, nonché del corpo di polizia amministrativa locale.

Gli agenti accertatori sono individuati dal Responsabile di stabilimento/edificio di intesa con i Direttori di struttura complessa afferenti il medesimo stabilimento/edificio e sono nominati dal Direttore generale. Qualora non si provveda, spetta ai Direttori di struttura complessa e ai Responsabili di struttura semplice esercitare l'attività di accertamento e di contestazione.

Gli agenti accertatori esercitano le funzioni inerenti la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni relative alla violazione delle norme prevista dalla normativa in materia di tabagismo.

In particolare:

- a) accertano le violazioni, contestandole immediatamente al trasgressore in tutti i casi in cui ciò sia possibile;
- b) redigono in triplice copia il verbale di accertamento di illecito amministrativo, il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo al pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
- c) notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurano la notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento), con spese di invio a mezzo posta a carico del trasgressore.

L'Agente accertatore raccoglie le generalità del contravventore, anche attraverso la richiesta dell'esibizione di un suo documento di identità o attraverso altre iniziative (per es. attivando il Posto di Polizia interno o l'Ufficio Personale dell'Azienda qualora si tratti di avere l'indirizzo di un operatore).

Non è mai possibile la perquisizione personale del contravventore.

Il verbale di accertamento di illecito amministrativo deve contenere inoltre i seguenti elementi:

- a) l'indicazione dell'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi, che nel caso specifico è il Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL in forza della deliberazione n.216/2017 "Attribuzione competenze al Direttore di Sanità Pubblica per le violazioni in materia sanitaria di cui alla L.r n.21/1984 e smi";
- b) il termine entro il quale l'interessato può inoltrare all'autorità competente scritti difensivi e documenti o chiedere di essere sentito direttamente; tale termine è di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento;
- c) le modalità di pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81. Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento:
  - versamento in contanti gratuitamente presso tutti gli sportelli Carisbo (salvo applicazione dell'imposta di bollo, qualora dovuta). Istruzioni da indicare al cassiere Transazione TESIN – codice Ente 0000135 (Azienda Usl di Bologna)

- versamento con bonifico bancario all' Azienda Usl di Bologna c/o CARISBO Bologna codice IBAN IT62R0638502406100000046067 (per pagamenti provenienti dall'estero: BIC – SWIFT: IBSPIT2B)

Stante il divieto dei dipendenti pubblici di maneggiare danaro pubblico, non è possibile il pagamento della sanzione direttamente nelle mani dell'Agente accertatore.

Ogni verbale di accertamento di illecito amministrativo è riprodotto in triplice copia:

- a) una copia viene consegnata direttamente o notificata a mezzo posta al trasgressore;
- b) una copia viene trasmessa tempestivamente alla UO Amministrativa del Dipartimento di Sanità Pubblica competente ad accertare il pagamento della sanzione entro il termine previsto e alla prosecuzione del procedimento sanzionatorio;
- c) una copia viene conservata dall'Agente accertatore.

### **Art. 7 - Sanzioni**

Alle violazioni delle disposizioni in materia di divieto di fumo si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 della legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura stabilita dalla legge n. 311/2004 "Legge finanziaria 2005" (art. 1, commi: 189 -190 -191) . In particolare:

- per i trasgressori del divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative: da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età;
- per i soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per l'infrazione: da € 220,00 a € 2.200,00.

Per il trasgressore è ammesso il pagamento del doppio del minimo o di un terzo del massimo, se più favorevole.

### **Art. 8 - Pagamento in misura ridotta**

Il trasgressore ha facoltà di pagare in misura ridotta e con effetto liberatorio la somma prevista per sanzione amministrativa entro il termine di 60 gg. dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo ai sensi dell'art.16 della L.n. n. 689/1981.

### **Art 9 - Rapporto**

L'Agente accertatore , trascorso il termine di cui all'art.16 della L. n.689/81 senza che sia avvenuto il pagamento, presenta il rapporto al Direttore del Dipartimento di Sanità pubblica con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

### **Art.10 Ordinanza-Ingiunzione**

Ai sensi dell'art.18 della L.689/81 entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione il trasgressore può inviare scritti difensivi e documenti al Direttore Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL o richiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Il Direttore del Dipartimento di Sanità pubblica , sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati gli scritti difensivi , se ritiene fondato l'accertamento , determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione , integrata dalle spese per il procedimento, ingiungendone il pagamento ; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

### **Art. 11 - Proventi delle sanzioni.**

I proventi delle sanzioni amministrative riscossi in forza di ordinanza-ingiunzione ovvero a seguito di pagamento in misura ridotta spettano all' Azienda USL che, ai sensi dell'art.6,comma 4, della L.R. 17/2007, e successive modifiche, annualmente deve provvedere alla devoluzione del 30% di detti proventi ai Comuni nel cui territorio sono state accertate e contestate le violazioni, anche al fine di incentivare un intervento attivo da parte della Polizia Municipale non solo nell'attività sanzionatoria ma anche nella attività di prevenzione e promozione della salute e della lotta al tabagismo.

### **Art. 12 – Ruolo degli operatori nell'applicazione del divieto di fumo**

Tutti gli operatori si impegnano a far sì che la propria Azienda sia un luogo di tutela e promozione della salute individuale e collettiva, propria e altrui, aderendo alla realizzazione di iniziative per la lotta al fumo in cui verranno coinvolti e garantendo la protezione tempestiva dal fumo passivo, anche attraverso l'applicazione del presente regolamento.

In particolare si invita ogni operatore a:

- sollecitare (preventivamente) colleghi e utenti a rispettare il divieto,
- invitare il trasgressore a spegnere immediatamente la sigaretta,
- richiedere l'intervento di un Agente accertatore o altro preposto ad elevare sanzioni, in caso di risposta negativa da parte del fumatore all'invito a spegnere immediatamente la sigaretta,
- attivare l'intervento di Direttore/Responsabile di struttura qualora risulti necessario effettuare richiami/interventi dissuasivi a operatori o utenti fumatori al fine di prevenire future violazioni del divieto.

### **Art. 13 - Decorrenza.**


Il presente regolamento ha effetto dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione e sostituisce integralmente il regolamento di cui alla delibera n. 51 del 22/03/2012.

### **Art 14 Trattamento dei dati personali**

Ai sensi della D.Lgs 196/2003 e smi il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento della procedura di contestazione, accertamento e sanzione della violazione al divieto di fumo ed il medesimo avverrà nel rispetto dei principi posti dal suddetto Decreto Legislativo e successive integrazioni e modificazioni.

### **Art.15 Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento è fatto rinvio alle norme vigenti.



**VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. .... DEL .....**

Denominazione Distretto, Presidio, Dipartimento

il giorno ..... alle ore ..... nei locali ..... in via.....n.....presso.....  
il sottoscritto..... in qualità di agente accertatore ha accertato che il signor /signora ..... nato/a a ..... (prov. di .... )  
il..... residente a ..... in via ..... identificato/a con documento di riconoscimento .....

ha violato le disposizioni contenute:

- nella L. 584/75 e successive modifiche, nell'art. 51 della L. 3/2003 e successive modifiche e Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004 in quanto fumava all'interno di ..... locale nel quale vige il divieto di fumo come evidenziato da apposito cartello esposto
- nella L. 584/75 e successive modifiche, nell'art. 3 della L.R. 17/2007 e successive modifiche, in quanto fumava in un'area esterna immediatamente limitrofa agli accessi e ai percorsi sanitari, nella quale vige il divieto di fumo come evidenziato da apposito cartello
- nella L. 584/75 e successive modifiche, nell'art. 51 comma 1 bis della L. 3/2003, come recepite dalla L.R. 17/2007, e successive modifiche, in quanto fumava in una pertinenza esterna di una sede nella quale si realizza la collaborazione tra struttura universitaria ospedaliera e Azienda Usl, presidio ospedaliero, o in una pertinenza esterna di un reparto di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria di un presidio ospedaliero, nella quale vige il divieto di fumo come evidenziato da apposito cartello esposto

**Entità della sanzione amministrativa: da € 27,50 a €275,00; pagamento in misura ridotta, pari al doppio del minimo € 55,00.** In presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o lattanti o bambini fino a dodici anni di età la sanzione prevista è raddoppiata. **Entità della sanzione amministrativa: da € 55,00 ad € 550,00; pagamento in misura ridotta, pari al doppio del minimo € 110,00.**

Il trasgressore ha spontaneamente dichiarato: .....

- la violazione è stata contestata direttamente al trasgressore il giorno.....alle ore..... con la consegna di una copia del presente verbale
- poiché non è stato possibile contestare la violazione, si provvede alla notifica mediante invio a mezzo del servizio postale

L'INTERESSATO/A

IL VERBALIZZANTE

- In caso di persona soggetta a potestà/tutela si provvede alla notifica mediante invio a mezzo del servizio postale al Sig. .... esercente potestà/tutela.

Il presente verbale è compilato e sottoscritto in triplice copia, una delle quali viene consegnata all'interessato per ricevuta.

**Facoltà di pagamento in misura ridotta: entro 60 giorni** dalla contestazione o notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/81, è ammesso il pagamento in misura ridotta di euro ....., oltre alle eventuali spese di notificazione che ammontano ad € ..... con una delle seguenti modalità:

- versamento in contanti gratuitamente presso tutti gli sportelli Carisbo (salvo applicazione dell'imposta di bollo, qualora dovuta). Istruzioni da indicare al cassiere Transazione TESIN – codice Ente 0000135 (Azienda Usl di Bologna)
- versamento con bonifico bancario all' Azienda Usl di Bologna c/o CARISBO Bologna codice IBAN IT62R0638502406100000046067 (per pagamenti provenienti dall'estero: BIC – SWIFT: IBSPIT2B)

indicando nella causale "Divieto di fumo, verbale n. ...., del ....., redatto da .....

Comunicazione dell'avvenuto pagamento deve essere data inviando la ricevuta per posta alla UOC Amministrativa del Dipartimento di Sanità Pubblica sita in via Seminario n. 1 in San Lazzaro di Savena (BO) o tramite pec all'indirizzo dsp@pec.ausl.bologna.it

**Facoltà di difesa:** l'interessato, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/81, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, può presentare scritti difensivi, documenti e istanza di audizione al Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Bologna, via Seminario n. 1 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO), autorità competente allo svolgimento del procedimento sanzionatorio.

In caso di mancato pagamento entro 60 giorni, il Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL determina con ordinanza l'entità della sanzione, oppure, se riconosce infondato il presente accertamento, ordina l'archiviazione degli atti.

**RELAZIONE DI NOTIFICA**

Il sottoscritto .....dichiara di aver notificato copia del presente atto a ..... consegnandone copia a mani di ..... nella sua qualità di .....

Data .....

Il ricevente

Il notificante

.....


.....



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

## OSPEDALI E SERVIZI SANITARI SENZA FUMO



# VIETATO FUMARE

DELEGATO ALLA VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO,  
ALL'ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI

**Legge 11.11.1975, n. 584; Art. 51 Legge 16.01.2003, n.3; DPCM 23.11.2003; Accordo Min. Salute-Interni-Giustizia-Regioni 16.12.2004; Legge Regionale 17/2007 e successive modifiche e integrazioni.** I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 27,5 ad un massimo di euro 275, raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o lattanti o bambini fino a 12 anni.

Soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto: Responsabile della Struttura Sanitaria o Amministrativa


L'ACCERTAMENTO E LA CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI SPETTA INOLTRE AL PERSONALE DEI CORPI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E AGLI UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

## OSPEDALI E SERVIZI SANITARI SENZA FUMO



### VIETATO FUMARE

NELLE ZONE IMMEDIATAMENTE LIMITROFE AGLI ACCESSI  
E NELLE PERTINENZE ESTERNE

DELEGATO ALLA VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO,  
ALL'ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI

Legge 11.11.1975, n.584; Art. 51 Legge 16.01.2003, n.3; DPCM 23.11.2003; Accordo Min. Salute-Interni-Giustizia-Regioni 16.12.2004; Legge Regionale 17/2007 e successive modifiche e integrazioni. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 27,5 ad un massimo di euro 275, raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o lattanti o bambini fino a 12 anni.

Soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto: Responsabile della Struttura Sanitaria o Amministrativa


L'ACCERTAMENTO E LA CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI SPETTA INOLTRE AL PERSONALE DEI CORPI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E AGLI UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

## OSPEDALI E SERVIZI SANITARI SENZA FUMO



## VIETATO FUMARE NELLE PERTINENZE ESTERNE

DELEGATO ALLA VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO,  
ALL'ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI

**Legge 11.11.1975, n.584; Art. 51 Legge 16.01.2003, n.3; DPCM 23.11.2003; Accordo Min. Salute-Interni-Giustizia-Regioni 16.12.2004; Legge Regionale 17/2007 e successive modifiche e integrazioni.** I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 27,5 ad un massimo di euro 275, raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o lattanti o bambini fino a 12 anni.  
Soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto: Responsabile della Struttura Sanitaria o Amministrativa

L'ACCERTAMENTO E LA CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI SPETTA INOLTRE AL PERSONALE DEI CORPI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E AGLI UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA